



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

(Provincia di Pistoia)

AREA D - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Numero 289 del 10-05-2018

OGGETTO:	GESTIONE POST-FALLIMENTO IMPIANTO EX SISTEMI BIOLOGICI IN LOCALITÀ TANA TERMINI – INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIFIUTO (SOVVALLO ACCATASTATO ALL'ESTERNO E LEGNO DEL BIOFILTRO). APPROVAZIONE CAPITOLATO E DETERMINA A CONTRARRE.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale Toscana n° 35 del 10.6.2016 è istituito, a far data dal 1° gennaio 2017, il Comune di San Marcello Piteglio a seguito di fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;
- con decreto del Sindaco n°1 del 17/02/2018 sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle aree delle posizioni organizzative;
- il sottoscritto Ing. Cristiano Vannucchi è stato nominato Responsabile dell'Area 5: Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile, adesso Area D;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”
- il D.Lgs. 50/2016
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale num. 17 del 17/02/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione;

PREMESSO CHE:

- l'impresa Sistemi Biologici Srl, operante sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio nel settore del trattamento dei rifiuti organici mediante impianto di compostaggio sito in località Tana Termini, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (*Norme in Materia Ambientale*) con Ordinanza della Provincia di Pistoia n.818 del 04.06.2015, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia – Sezione Fallimentare n. 9/2017RF del 09.03.2017, depositata il 14.03.2017;

- a seguito del fallimento societario, l'attività produttiva svolta nell'impianto citato (peraltro già oggetto di provvedimenti di diffida emessi, con decreti dirigenziali n.5717/2016 e n.10684/2016, dalla Regione Toscana causa difformità rispetto alle condizioni e prescrizioni riportate nell'atto autorizzativo) è stata sospesa e, come documentato dalla relazione del 22.12.2016 redatta, su incarico della medesima Sistemi Biologici, dall'Ing. Giovanni Lippo, l'impianto è stato chiuso con ancora stoccate al suo interno notevoli quantità di rifiuto (sovvallo derivante dalle operazioni di vagliatura del materiale lavorato, ammendante compostato fuori specifica per il non rispetto integrale dei parametri di cui all'Allegato 2 al D.Lgs. 75/2010), oltre a più modeste quantità di ammendante compostato misto idoneo alla commercializzazione;

- successivamente al fallimento di Sistemi Biologici, il Comune di San Marcello Piteglio, facendo seguito ad emissione di specifica ordinanza ai sensi dell'art.192 comma 3 del D.Lgs 152/2006, è intervenuto d'urgenza presso l'impianto ex Sistemi Biologici (determinazione num. 203 del 20/04/2017, come integrata con determinazione 208 del 21/04/2017), per lo svuotamento delle vasche interrate di raccolta dei percolati e delle acque di prima pioggia, quale azione individuata come prioritaria da ARPAT (nel frattempo incaricata per la verifica dell'ottemperanza alle diffuse emesse da Regione Toscana) ai fini della prevenzione di possibili emergenze ambientali conseguenti alla chiusura improvvisa dell'impianto;

- la Regione Toscana ha nel frattempo dato avvio alla gestione emergenziale post-fallimento dell'impianto per la messa in sicurezza dello stesso e per lo smaltimento del materiale in esso tutt'ora conservato, provvedendo, con decreto dirigenziale n.7373 del 30.05.2017, alla revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pistoia con la citata Ordinanza n.818/2015 e conseguentemente all'escussione della cauzione presentata da Sistemi Biologici, per l'importo di € 144103,00, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione stessa (polizza fideiussoria n.523002/2013 della compagnia Elba Assicurazioni SpA);

CONSIDERATO CHE:

- la richiamata polizza fideiussoria è destinata alla “*copertura delle spese necessarie comunque inerenti o connesse ad eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), compresi la bonifica, il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, verificatosi nel periodo di efficacia della garanzia stessa, in conseguenza del non corretto esercizio dell'attività e/o violazione delle prescrizioni previste dall'autorizzazione*”;

- con riferimento a vari incontri svoltisi con Regione Toscana ed ARPAT Pistoia, e con l'avallo della Curatela incaricata dal Tribunale di Pistoia della gestione della procedura tributaria di fallimento, veniva concordato che il Comune di San Marcello Piteglio, potendo garantire maggiore celerità operativa ed in considerazione degli interventi già eseguiti per lo svuotamento delle vasche di raccolta percolati ed acque di prima pioggia, provvedesse alla gestione delle operazioni di allontanamento/smaltimento del materiale stoccati presso l'impianto, per il momento nei limiti delle risorse garantite dalla escussa fideiussione;

- per quanto al punto precedente, la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n.16579 del 31/10/2017, disponeva l'accertamento in bilancio delle risorse provenienti dalla fideiussione, pari come detto ad € 144103,00, ed il loro trasferimento al Comune di San Marcello Piteglio mediante giroconto su contabilità speciale;

- ai fini della caratterizzazione del rifiuto stoccati presso l'impianto (ivi compreso il legname costituente il letto filtrante del biofiltro di trattamento delle arie esauste dell'impianto, da cui, nel corso di piogge, si generano percolati che vanno a riempire nuovamente le vasche interrate) ed attribuzione del relativo codice CER necessario per il suo trasporto al di fuori del sito ed il conferimento a discarica o impianto specializzato, il Comune di San Marcello Piteglio, con Determinazione 5° Area n.741 del 14/12/2017, ha conferito incarico a soggetto specializzato per il prelievo di campioni e l'effettuazione di specifiche analisi in laboratori accreditati;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'espletamento delle analisi è stato redatto da questa Area apposito capitolato, che si allega alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO CHE, come emerge dal capitolato di cui al punto precedente, i rifiuti presenti presso l'impianto sono attualmente:

- *sovvallo derivante dalle operazioni di vagliatura del materiale in lavorazione – Codice CER 191212*
- *legname costituente il letto filtrante delle arie esauste in uscita dall'impianto (legno da biofiltro) – Codice CER 190599*
- *ammendante compostato fuori specifica – Codice CER 190503*

PRECISATO CHE questo Ente deve provvedere alla gestione operativa dello svuotamento dell'impianto, nell'ambito dell'attività pubblica sostitutiva di messa in sicurezza a seguito della revoca, da parte di Regione Toscana, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto, ma che è invece a carico della Regione lo stanziamento delle risorse economiche necessarie;

PRESO ATTO CHE le risorse economiche rese disponibili dalla Regione non sono sufficienti a provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti e STANTE, quindi, la necessità di darsi delle priorità da seguire ai fini della prevenzione di possibili emergenze ambientali, collegate in particolare alla generazione di percolati e acque reflue da parte del rifiuto stoccati all'esterno nel corso di eventi meteorici avversi;

RITENUTO, considerato quanto sopra esposto, di dover provvedere prioritariamente allo smaltimento del sovvallo e del legno del biofiltro;

CONSIDERATO CHE per questa operazione occorre individuare una ditta specializzata ed autorizzata a trattare, trasportare e smaltire questo tipo di rifiuto e che, di conseguenza, è necessario rivolgersi all’Ufficio Gare perché avvii quanto prima le idonee procedure di individuazione del contraente;

STANTE la necessità di procedere all’approvazione del sopra citato capitolato e all’inoltro dello stesso all’Ufficio Gare;

DATO ATTO CHE la normativa inerente l’applicazione dell’IVA consente l’applicazione dell’aliquota al 10% per la gestione, lo stoccaggio ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali individuati nell’art. 7, comma 3, lett. g) del D. Lgs.vo 22/97, (*rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi*)

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”

VISTA la spesa prevista nel capitolato e considerato che;:

- trattasi di spesa presunta, da definire precisamente a consuntivo
- il Comune interverrà, nell’ambito della sua attività sostitutiva, come già detto per priorità e comunque nei limiti delle risorse disponibili, trasferite dalla Regione;

RICHIAMATO l’art. 31 del vigente regolamento di contabilità, riguardo alle prenotazioni di impegno;

RITENUTO pertanto di assumere una prenotazione di spesa per l’intero ammontare ancora disponibile sul relativo capitolo di Bilancio 410000

VISTO l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett d) del DL 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 7/12/2013 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VISTI gli atti d'ufficio;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE** il capitolato d'appalto allegato alla presente determinazione e redatto da questa Area relativamente allo smaltimento del rifiuto stoccati presso l'impianto di compostaggio ex Sistemi Biologici, in particolare sovvallo e legno del biofiltro, per le motivazioni e le considerazioni già esposte in narrativa che formano parte sostanziale del presente atto;
- 2) DI TRASMETTERE** la presente determinazione, completa di capitolato, all'Ufficio Gare al quale con la presente si dà mandato di esperire apposita procedura d'appalto per l'affidamento di quanto in oggetto;
- 3) DI ASSUMERE**, per le ragioni già esposte in narrativa, ai sensi dell'art. 31 del regolamento di contabilità, apposita prenotazione di impegno sul cap. 410000 per l'importo di €. 98202,50 corrispondenti all'ammontare di tutte le risorse, trasferiteci dalla Regione, ancora disponibili e di dare atto che si provvederà eventualmente con successivo atto alla precisa definizione degli aspetti contabili
- 4) DI DARE ATTO CHE** la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
- 5) DI TRASMETTERE** la presente, oltre che all'Ufficio Gare come specificato al punto 2) del presente dispositivo, all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio
VANNUCCHI CRISTIANO



COMUNE DI SAN MARCELLO - PITEGLIO (Provincia di Pistoia)

AREA D – LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

**INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIFIUTO PROVENIENTE DA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO EX SISTEMI BIOLOGICI, IN LOCALITA' TANA TERMINI NEL COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
CODICI CER 191212 E 190599**

CAPITOLATO D'APPALTO

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1 – Oggetto e natura dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo smaltimento del rifiuto attualmente stoccati presso l'impianto di compostaggio ex Sistemi Biologici sito in loc. Tana Termini, che è stato dichiarato fallito. L'intervento si inserisce nell'attività pubblica sostitutiva di messa in sicurezza a seguito della revoca, da parte di Regione Toscana, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto; si intende a carico della Regione lo stanziamento delle risorse economiche necessarie, attualmente tramite escussione della polizza fideiussoria collegata alla revocata autorizzazione, mentre è delegata al Comune di San Marcello Piteglio la gestione operativa.

Con riferimento alla relazione redatta dall'Ing. Giovanni Lippo a fotografare la situazione dell'impianto al momento della chiusura, che si allega al presente capitolato, ed alle analisi di caratterizzazione effettuate dal Comune di San Marcello Piteglio, il rifiuto presente presso l'impianto di tana termini è così identificato:

- *sovvallo derivante dalle operazioni di vagliatura del materiale in lavorazione – Codice CER 191212;*
- *legname costituente il letto filtrante delle arie esauste in uscita dall'impianto (legno da biofiltro) – Codice CER 190599*
- *ammendante compostato fuori specifica – Codice CER 190503.*

In considerazione delle risorse economiche rese disponibili dalla Regione e delle priorità da seguire ai fini della prevenzione di possibili emergenze ambientali, collegate in particolare alla generazione di percolati e acque reflue da parte del rifiuto stoccati all'esterno nel corso di eventi meteorici avversi, l'appalto è per il momento limitato allo smaltimento del sovvallo (Codice CER 191212), con specifico riferimento ai quantitativi stoccati sul piazzale esterno, e del legno da biofiltro (Codice CER 190599).

In considerazione delle diverse tipologie di rifiuto da smaltire ed in conformità all'art.51 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto è suddiviso nei seguenti 2 lotti:

- **Lotto 1:** smaltimento sovvallo, ivi compresi movimentazione e carico in situ, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento idoneo
- **Lotto 2:** smaltimento legno da biofiltro, ivi compresi movimentazione e carico in situ, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento idoneo.

Ogni operatore economico interessato all'assunzione dell'incarico potrà decidere di partecipare all'aggiudicazione di uno solo o di entrambi i lotti.

Articolo 2 – Normativa di riferimento ed applicabile

Il servizio affidato dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme contenute:

- nel D.M. Ambiente n.406/1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”;
- D.Lgs. n.152/2006 “Codice dell'ambiente”;

- nel D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- nel D.P.R. n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (per le parti in vigore)
- nel D.Lgs. n.81/2008 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” ove applicabile;
- nel Codice Civile, per tutto quanto non altrimenti previsto

Articolo 3 – Descrizione delle prestazioni

Come indicato all’articolo 1, per ciascun lotto in cui l’appalto è suddiviso le prestazioni da svolgere comprendono:

- movimentazione e carico del rifiuto su mezzo di trasporto presso il sito di detenzione;
- trasporto con mezzi idonei e conferimento ad idoneo/i impianti di trattamento o recupero ed in generale tutto quanto necessario alla rimozione del rifiuto dal sito di stoccaggio e lo smaltimento secondo normativa.

Le operazioni di movimentazione e carico si differenziano per i 2 lotti. Il sovvallo del lotto 1 è infatti stoccati all’interno di un piazzale aperto, liberamente accessibile ai mezzi operativi, in un cumulo di dimensioni in pianta circa 10 x 10 metri ed altezza variabile dai 3 ai 4 metri; la movimentazione ed il carico potranno indicativamente essere eseguiti con una semplice pala caricatrice. A tal fine la Stazione Appaltante si riserva di mettere a disposizione dell’Appaltatore pala gommata in efficienza, facente parte delle dotazioni strumentali della Sistemi Biologici: il mezzo, parcheggiato presso l’impianto, è stato recentemente utilizzato dalla Stazione Appaltante per operazioni di carico ai fini dell’allontanamento di ammendante compostato misto.

Il legno da biofiltro del lotto 2 è contenuto all’interno di una vasca posta fuori terra, di dimensioni in pianta 34 x 16 metri, delimitata da muri di altezza pari a circa 3 metri; il caricamento del materiale potrà dunque essere effettuato mediante mezzo dotato di braccio gru allestito con ragno, manovrabile da altezza di circa 3 metri per garantire visibilità all’interno della vasca, posizionato vicino al lato lungo del biofiltro. Considerate altresì le dimensioni del biofiltro, potrebbe risultare altresì necessaria una minipala, da calare all’interno della vasca, per la movimentazione del materiale che non dovesse essere direttamente raggiungibile mediante il braccio gru.

A miglior comprensione si allega documentazione fotografica del piazzale di stoccaggio del sovvallo e della vasca del biofiltro.

Articolo 4 – Dati dell’incarico e valore presunto dell’appalto

Con riferimento alla richiamata relazione dell’Ing. Lippo, i quantitativi di rifiuto da smaltire stimabili sono i seguenti:

- Lotto 1 - sovvallo: **circa 400 tonnellate** provenienti dalla cella di maturazione 3;
- Lotto 2 – legno da biofiltro: **circa 350 tonnellate** (il quantitativo è stimato considerando che il biofiltro ha superficie di 34 x 16 metri ed un’altezza riempimento di 1,6 metri ed ipotizzando, data la pezzatura del materiale che lo compone, un coefficiente di riempimento volumetrico del 50%, con un peso specifico medio di 800 Kg/mc).

Il valore economico di ciascun lotto è determinato in base ai seguenti costi a tonnellata:

Lotto 1

- a) movimentazione e carico rifiuto presso il sito di detenzione: **€/ton 11,00**
(Il prezzo è calcolato tenendo conto che il rifiuto è attualmente stoccati su un piazzale esterno facilmente accessibile ai mezzi operativi, ipotizzando l’utilizzo per 8 ore giornaliere di pala gommata/escavatore per il carico e l’effettuazione di min. 3 viaggi giornalieri con un quantitativo medio di rifiuto trasportato medio di 22 tonnellate. E’ compreso il costo dell’operaio specializzato per la guida del mezzo – I prezzi di attrezzature e manodopera sono desunti dal Prezzario della Regione Toscana o dal Bollettino Ingegneri);
- b) trasporto a impianto specializzato: **€/ton 23,00**
(Il prezzo è calcolato tenendo ipotizzando l’effettuazione di min. 3 viaggi giornalieri verso destinazione posta a destinazione medio/lunga, con un quantitativo medio di rifiuto trasportato medio di 22 tonnellate. E’ compreso il costo dell’operaio specializzato per la guida del mezzo – I prezzi di attrezzature e manodopera sono desunti dal Prezzario della Regione Toscana o dal Bollettino Ingegneri);
- c) costo di smaltimento in impianto specializzato: **€/ton 130,00**

Il prezzo di cui alla lettera a) non tiene conto della possibilità di messa a disposizione di mezzo idoneo da parte della Stazione Appaltante, come indicato all'art.3; in quest'ultimo caso, il prezzo offerto dall'appaltatore sarà proporzionalmente ridotto secondo la modalità indicata al successivo art.5.

Lotto 2

- a) movimentazione e carico rifiuto presso il sito di detenzione: €/ton 17,00

(Il prezzo è calcolato ipotizzando l'utilizzo per 8 ore giornaliere di autocarro, massa a terra 15.000 Kg, con braccio gru allestito con ragno per la movimentazione del materiale ad un'altezza da terra di 3 mt ed il carico sui mezzi di trasporto; in aggiunta, si ipotizza l'utilizzo, per un 60% del tempo, anche di una mini pala gommata, da calare all'interno della vasca del biofiltro, per lo spostamento del materiale che, date le dimensioni del biofiltro, non potrà essere raggiunto direttamente tramite la gru. E' compreso il costo degli operai specializzati per la guida dei mezzi – i prezzi di attrezzature e manodopera sono desunti dal Prezzario della Regione Toscana o dal Bollettino Ingegneri);

- b) trasporto a impianto specializzato: €/ton 23,00

(Il prezzo è calcolato tenendo ipotizzando l'effettuazione di min. 3 viaggi giornalieri verso destinazione posta a destinazione medio/lunga, con un quantitativo medio di rifiuto trasportato medio di 22 tonnellate. E' compreso il costo dell'operaio specializzato per la guida del mezzo – i prezzi di attrezzature e manodopera sono desunti dal Prezzario della Regione Toscana o dal Bollettino Ingegneri);

- c) costo di smaltimento in impianto specializzato: €/ton 75,00

In base ai quantitativi presunti da smaltire, l'importo complessivo stimato di ciascun lotto è pari a :

- Lotto 1: € 65.600, oltre € 500 per oneri della sicurezza ed IVA al 10%;
- Lotto 2: € 40.250, oltre € 500 per oneri della sicurezza ed IVA al 10%.

Si precisa che le quantità sopra indicate (e gli importi ad esse associati), sono da ritenersi indicative, non essendo stato possibile condurre stime esatte, ed hanno valore solo ai fini della classificazione dell'appalto, potendosi intendere come un valore massimo di riferimento per lo stesso.

In particolare, relativamente al Lotto 1, la Stazione Appaltante, sulla base dell'andamento economico delle prestazioni effettuate (quantitativi di rifiuto smaltito) e delle risorse economiche disponibili, si riserva di disporre la sospensione degli smaltimenti e di ordinare lo spostamento del materiale ancora presente all'interno dell'edificio; gli eventuali maggiori costi di movimentazione per questa operazione saranno eventualmente concordati ai sensi dell'art.20 del presente capitolo.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di richiedere agli Appaltatori dei lotti, al termine delle operazioni, di provvedere alla pulizia dei piazzali o aree di stoccaggio del rifiuto; anche il prezzo di queste operazioni sarà oggetto di specifico concordamento.

Si precisa altresì che all'Appaltatore sarà concessa autonomia organizzativa, potendo egli organizzare l'intervento, con riferimento in particolare alle operazioni di carico presso l'impianto ex Sistemi Biologici o alla distanza del sito di destinazione, anche in maniera differente a quella descritta nell'articolo 2 ed utilizzata per la stima dei costi sopra riportata. Per esigenze di celerità nella rimozione del rifiuto, resta tuttavia fisso l'obbligo di provvedere ad un trasporto giornaliero minimo di 45 tonnellate di rifiuti dall'impianto ex Sistemi Biologici verso il sito di conferimento.

Articolo 5 – Modalità di aggiudicazione e stipula del contratto

L'appalto sarà aggiudicato, per ciascun lotto in cui è suddiviso, secondo il criterio del prezzo più basso di cui al'art.95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, determinato come ribasso percentuale rispetto alla base d'asta costituita dal costo unitario complessivo derivante dalla somma delle quantità di cui ai punti a, b, c del precedente articolo, ossia:

- **Lotto 1: €/ton 164,00**
- **Lotto 2: €/ton 115,00**

Come indicato all'art.1 del presente capitolo, gli operatori economici interessati a partecipare all'affidamento potranno, in base ai requisiti posseduti, presentare offerta per entrambi o per uno soltanto dei lotti.

Non saranno considerate offerte in rialzo rispetto agli importi a base d'asta.

Ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, oltre al ribasso offerto rispetto al costo unitario posto a base d'asta, l'operatore economico dovrà indicare, in offerta, gli oneri della sicurezza afferenti alla propria gestione di impresa (oneri aziendali della sicurezza).

Si precisa che per oneri aziendali della sicurezza si intendono quelli afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico (ad esempio le spese per il servizio di prevenzione e riduzione dei rischi o per l'attività di formazione ed informazione del personale), sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive (e quindi diverse e complementari) rispetto a quanto già previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, ove predisposto, o comunque contabilizzato al fine della eliminazione dei rischi specifici da cantiere.

Per ciascun lotto, il contratto sarà stipulato a misura: l'importo riconosciuto all'appaltatore sarà infatti determinato in base alle prestazioni effettivamente eseguite, ossia mediante applicazione del prezzo unitario offerto alle quantità di rifiuto effettivamente smaltite. Le quantità saranno determinate alla partenza del carico e riportate nel formulario di identificazione del rifiuto; il peso del carico sarà riscontrato/verificato all'impianto di destino.

Il prezzo offerto dall'appaltatore in sede di gara s'intende fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità; la Ditta aggiudicataria non avrà, quindi diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione o durante il corso del servizio.

Si precisa tuttavia che, in riferimento al lotto 1, la Stazione Appaltante si riserva di mettere a disposizione dell'Appaltatore, senza che questi possa rifiutare se non per motivi legati alla funzionalità del mezzo, pala gommata caricatrice idonea alla movimentazione ed al carico del rifiuto; in questo caso, dal prezzo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara sarà detratto l'importo di € 3,50 per tonnellata.

Rimane comunque a carico dell'appaltatore l'onere per consumo oli e carburanti per il funzionamento della pala, nonché le spese per l'assicurazione temporanea del mezzo.

Il Contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata e verrà registrato con oneri a carico dell'Appaltatore.

Articolo 6 – Requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari di partecipazione

Potranno partecipare alla procedura di affidamento delle prestazioni previste dal presente capitolato, gli operatori economici in possesso di **iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con riferimento al/i codice/i CER previsti nel presente capitolato**.

Al fine del possesso della classe necessaria in relazione ai quantitativi previsti da smaltire, gli operatori economici potranno riunirsi in raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale (ossia raggruppamenti in cui ogni operatore esegue quota parte delle prestazioni in misura proporzionale alla qualificazione portata nel raggruppamento).

In alternativa, potranno partecipare alla procedura gli operatori economici che risultino **iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria corrispondente ad intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)**.

Gli operatori economici, singoli o riuniti, dovranno altresì risultare regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura territorialmente competente.

Articolo 7 – Referenti dell'esecuzione

Prima della consegna del servizio, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente dell'esecuzione. Altresì l'Appaltatore individuerà un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla ditta prima dell'inizio delle attività; egli intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con la ditta e coordinerà e controllerà lo svolgimento del lavoro da parte dei propri addetti, essendo munito di ogni necessario potere al riguardo. Tale soggetto dovrà essere contattabile telefonicamente 24 ore al giorno mediante telefono cellulare.

Articolo 8 – Accesso al sito di detenzione del rifiuto

L'accesso all'impianto di compostaggio ex Sistemi Biologici avverrà indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 e le ore 16:30 ed il sabato dalle 8:00 alle 12:00.

In corso d'opera potranno comunque essere concordate modifiche ritenute necessarie ai fini di un miglior espletamento del servizio.

Articolo 9 – Subappalto

Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel limite del 30% della prestazione affidata, come risultante dall'importo contrattuale.

La volontà di subappaltare determinate prestazioni o parti di esse dovrà essere obbligatoriamente dichiarata dall'operatore economico in sede di gara, pena il respingimento della richiesta di subappalto.

Non è consentito con il subappalto la modifica della destinazione del rifiuto.

Articolo 10 – Condizioni di appalto

Nell'accettare le condizioni tutte del presente Capitolato l'Appaltatore dichiara di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che possono influire sulla determinazione dei prezzi unitari e quindi sul costo dell'intervento, dai materiali e beni di consumo, alla manodopera, ai noli, nonché sull'esecuzione dello stesso. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore.

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara altresì di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e criteri lavorativi.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà indicare presso quale/i impianto/i intenda conferire il rifiuto da smaltire, fornendo copia dei relativi atti abilitativi.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di smaltimento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al Comune di San Marcello Piteglio, entro 3 giorni dalla data di conferimento, tramite posta elettronica all'indirizzo:

- cristiano.vannucchi@comunesanmarcellopiteglio.it.

Ai fini della quantificazione del rifiuto e dei relativi pagamenti sarà preso in considerazione il peso rilevato a destino purché non eccedente il 1,5 % dal peso netto rilevato dal Comune di San Marcello Piteglio alla partenza del carico; in caso di pesate eccedenti la suddetta quota, sarà considerato come peso valido ai fini della quantificazione e fatturazione il peso effettuato dal Comune.

Eventuali interruzioni o sospensioni dell'intervento, indipendentemente dalla causa, non daranno alla ditta appaltatrice alcun diritto a compensi ed indennizzi suppletivi od integrativi di sorta.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 11 – Garanzie di esecuzione

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario di ogni lotto di cui si compone l'appalto dovrà presentare una **garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva**, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale (eventualmente maggiorata secondo quanto previsto dal richiamato art.113 qualora il ribasso offerto in sede di gara superi il 10%).

La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori o del servizio; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto o di atto equivalente.

In caso di fidejussione o polizza assicurativa queste dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale e la loro operatività su semplice richiesta scritta del Comune di San Marcello Piteglio, nonché della decadenza di cui all'art. 1957 Codice Civile fino alla conclusione del rapporto contrattuale.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui

la cauzione risultasse insufficiente. Il Comune di San Marcello Piteglio ha il diritto di valersi della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Approvato il certificato di regolare esecuzione del lavoro ovvero la verifica di conformità del servizio, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle operazioni di smaltimento, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà altresì stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi di inquinamento (RC inquinamento), legati a possibili incidenti durante le fasi di svolgimento dell'incarico, in particolare durante il trasporto del rifiuto; la polizza dovrà riportare un massimale di garanzia di almeno € 500.000,00

La stipula della polizza sopra citata non solleva l'Appaltatore da ulteriori e/o maggiori responsabilità ed oneri che ne dovessero derivare.

Articolo 12 – Pagamenti e tracciabilità flussi finanziari

I pagamenti in acconto in corso d'opera saranno effettuati al raggiungimento, sulla base dei quantitativi di rifiuto effettivamente smaltiti, come risultanti dai documenti di trasporto consegnati dall'Appaltatore, e dei prezzi unitari offerti, di un importo minimo, al netto dell'IVA, di € 10.000,00, ed applicando le ritenute di garanzia nella misura dello 0,5% di cui art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. Ai fini della verifica del raggiungimento degli importi previsti per i pagamenti in acconto, sarà tenuta apposita contabilità sulla base.

L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette in quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nei modi e nelle forme di legge. Le ritenute di cui sopra possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità del servizio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.

I pagamenti saranno subordinati all'acquisizione da parte della stazione appaltante di DURC regolare. La fattura dovrà riportare il CIG della gara, l'IBAN indicato ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. ed alcuni riferimenti che saranno comunicati preventivamente all'emissione della prima fattura.

Articolo 13 – Spese a carico dell'Appaltatore

I costi inerenti l'appalto sono sottoposti a regime di IVA. Tutte le spese e le imposte, ad eccezione dell'IVA, sono a carico dell'Appaltatore; si intendono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, le spese inerenti l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla sicurezza, la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza del personale adibito ai servizi di cui al presente affidamento.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con costi a carico dell'Appaltatore.

Art. 14 - Autorizzazioni

L'Appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il Comune di San Marcello Piteglio di eventuali sospensioni, revoche o limitazione delle prescritte autorizzazioni, regionali o nazionali, comminate a suo carico o agli impianti nei quali vengono conferiti i rifiuti. Resta inteso che la sospensione, la revoca o la limitazione delle autorizzazioni necessarie per svolgere il servizio, sarà causa di immediata risoluzione del contratto di appalto, rimanendo a carico dell'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni eventualmente derivati al Comune ed a terzi, nonché ogni responsabilità conseguente alla mancata notifica della situazione.

Art.15 - Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai; rimane comunque stabilito che l'Esecutore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale addetto alla direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni contrattuali dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza ed assistenza lavori, come più dettagliatamente specificato all'art.23.

L'Appaltatore accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando l'Amministrazione comunale ed il personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da qualsiasi responsabilità. L'Impresa si obbliga pertanto a rilevare l'Amministrazione e chi per essa, compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine della esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.

Le disposizioni impartite della Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la maggior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna al termine delle prestazioni.

L'Impresa terrà indenne il Committente da ogni responsabilità, anche verso gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivanti, anche in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che l'Impresa è obbligata ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata.

Il rispetto della normativa non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dell'intervento perfetta regola d'arte.

Art.16 – disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore dovrà consegnare al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore del suddetto piano sono causa di risoluzione del contratto, previa costruzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed interrogazioni. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere.

I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere , al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.81/2008; si rimarca che sono a completo carico dell'Appaltatore:

- gli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza per l'utilizzo di proprie macchine ed attrezzature;
- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e la gestione del personale necessario al servizio, compresa la fornitura di DPI ed ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature necessari allo svolgimento del servizio.

Articolo 17 – Oneri a carico della Stazione Appaltante

Resteranno in capo alla Stazione Appaltante gli oneri per l'esecuzione di eventuali analisi, aggiuntive a quelle già effettuate, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera per la caratterizzazione del rifiuto da smaltire.

Rimane altresì a carico della Stazione Appaltante la definizione del programma degli interventi e la sua condivisione. Si procederà in ogni caso in modo da non sovrapporre le operazioni relative ai singoli lotti, rimanendo pertanto a discrezione del Comune a quale lotto assegnare priorità di esecuzione.

La Stazione Appaltante, potendo identificarsi, ai fini dell'esecuzione dell'appalto, come detentore ai sensi del D.Lgs. 152/2006, compilerà il previsto formulario di identificazione del rifiuto, raccogliendo tutti i dati necessari e sottoponendolo alle firme; resta inteso che il produttore del rifiuto, essendo questo stato generato prima della chiusura dell'attività produttiva svolta nell'impianto, rimane identificato nella Sistema Biologici S.r.l.

Art.18 - Tempo utile per ultimare i lavori – Penali per ritardi

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la realizzazione degli interventi oggetto dall'appalto dovranno essere ultimati, con riferimento ad ogni singolo lotto, nel termine **di giorni 30 (trenta)** naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, quello dovuto a sospensioni normalmente prevedibili per inclemenza stagionale del tempo e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Per il ritardo adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra il 3 ed il 5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione stabilito. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al precedente capoverso, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art.19 - Inadempienze dell'appaltatore, recesso e risoluzione

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la prestazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto al termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al successivo capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Con riguardo alla risoluzione del contratto si rimanda all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art.20 - Prezzi per lavori non previsti

Per l'esecuzione di prestazioni non espressamente previste o comunque non riconducibili alle fattispecie contemplate dal presente capitolo e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si

procederà a concordamento dei nuovi prezzi con le modalità previste secondo la vigente prassi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa o a terzi.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario (elenco prezzi unitari) allegato al contratto;
- b) raggagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Piteglio, maggio 2018

Il Responsabile Area 5 Lavori Pubblici, Ambiente, Protezione Civile
firmato - ing. Cristiano Vannucchi